

ELEMENTI CHE LA RICETTA NON RIPETIBILE PER FARMACI USO UMANO DEVE CONTENERE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ DEL D.LGS. 219 DEL 2006

Il 24 aprile 2006 è stato emanato il D.lgs 219/2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2006 - in attuazione della direttiva CE n. 2001/83/CE relativa ad un codice di comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

Il Decreto affronta varie problematiche attinenti i medicinali ad uso umano tra cui l'immissione in commercio, della produzione, della fabbricazione, dell'etichettature e foglio illustrativo dei medicinali uso umano.

Tra i profili oggetto di trattazione del Decreto vi sono anche le modalità che il medico deve seguire nella compilazione delle ricette non ripetibili per i farmaci uso umano.

Sono dunque state introdotte in modo chiaro ed inequivocabile una serie di indicazioni vincolanti per i medici nella loro attività di compilazione della ricetta non ripetibile per farmaci ad uso umano.

In caso di mancata ottemperanza a quanto prescritto sono previste delle sanzioni amministrative di notevole entità.

Appare dunque necessario mettere i medici in condizione di conoscere adeguatamente la nuova disciplina di compilazione delle ricette e poter così adeguarsi alla stessa evitando di incorrere nelle violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative molto pesanti.

IL MEDICO NON DEVE MAI DIMENTICARE

- ➡ Il nome, il cognome ed il domicilio del medico che la rilascia.
- ➡ Il codice fiscale del paziente e/o nome e cognome
- ➡ La tipologia del farmaco che viene prescritto.
- ➡ La data esatta di compilazione ed il luogo della stessa.
- ➡ Dati relativi all'eventuale esenzione

Per utilità operativa si evidenziano nel prospetto indicato di seguito tutti gli elementi che la ricetta medica deve contenere ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 89 del D.lgs. 219/2006, nonché le sanzioni corrispondenti che il comma 148 n. 9 del D.lgs 219/2006 prevede a carico del medico in caso di violazione nella compilazione.